

Nesso eziologico tra danno e ambiente di lavoro – Cass. n. 4358/2022

Responsabilità civile - cose in custodia - incendio - obbligo di custodia - lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - Prestatore d'opera - Sinistro nell'esecuzione - Responsabilità del committente-comodatario - Cose in custodia - Nesso eziologico tra danno e ambiente di lavoro - Sufficienza - Fattispecie

In tema di danno occorso ad un prestatore d'opera, sussiste la responsabilità del committente, che sia anche comodatario dell'area sulla quale si svolge la prestazione, ove sia accertato il nesso eziologico tra il danno, l'ambiente ed i luoghi di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il nesso eziologico non potesse ritenersi interrotto dal comportamento del prestatore d'opera, posto che il committente-comodatario non poteva non percepire, sia in ragione della qualità non professionale dell'incaricato che per l'assenza di misure di sicurezza, la situazione di pericolo insita nello svolgimento dell'incarico conferito, avente ad oggetto il montaggio di un tendone di otto metri di altezza).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4358 del 10/02/2022 (Rv. 663778 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_1804, Cod_Civ_art_2051

Corte

Cassazione

4358

2022